

Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Vittorio Bachelet"



Comitato Studentesco

REGOLAMENTO COMITATO STUDENTESCO



Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Vittorio Bachelet"
Comitato studentesco

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Normativa vigente

1. La Rappresentanza studentesca è regolamentata ai sensi del D.lgs. 297/1994.
2. Eventuali variazioni alla normativa vigente saranno prontamente integrate al presente Regolamento a cura dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d'Istituto.
3. Il presente Regolamento si affianca al DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto degli Studenti e delle Studentesse).

Art. 2

Regolamentazione del Comitato studentesco

1. Il Comitato studentesco rappresenta il più alto organo di rappresentanza della componente studentesca presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Vittorio Bachelet".
2. Il Comitato studentesco è regolamentato, in modo inderogabile, secondo le norme del presente Regolamento, in armonia con il Regolamento di Istituto.
3. Il Comitato studentesco è preposto a collaborare con la Dirigenza, il Corpo docente e il Comitato genitori.

Capo II

Definizione dei Organi

Art. 3

Comitato studentesco

1. Il Comitato studentesco è composto da:
 - a) I Rappresentanti di Classe in carica, regolamentati ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 297/94.
 - b) I Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d'Istituto, regolamentati ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 297/94.



Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Vittorio Bachelet"
Comitato studentesco

- c) I Rappresentanti nella Consulta Provinciale Studentesca, regolamentati dal DPR 567/1996, modificato e integrato dalle disposizioni dei DPR 156/99, 105/01, 301/05 e 268/2007 e dallo Statuto della Consulta Provinciale Studentesca di Lecco in vigore.
- d) I membri della Commissione complementare, regolamentati dal presente Regolamento.

Art. 4

Direttivo del Comitato studentesco

1. Il Direttivo del Comitato studentesco è composto dai Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto e dai Rappresentanti nella Consulta Provinciale Studentesca.
2. Il Direttivo rappresenta l'intero Comitato studentesco e l'insieme degli studenti dell'Istituto.
3. Accertati gli esiti delle elezioni per le cariche di Rappresentante nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale Studentesca spetta ai Rappresentanti uscenti informare i Rappresentanti neoeletti riguardo i progetti e le questioni emerse nel precedente anno scolastico.

Art. 5

Commissione complementare

1. La Commissione complementare è composta da membri di diritto e membri eletti.
2. Sono membri di diritto:
 - a) Il Direttivo del Comitato studentesco, che la coordina e preside.
 - b) I candidati non eletti per le cariche di Rappresentante degli Studenti nel Consiglio d'Istituto e di Rappresentante nella Consulta Provinciale Studentesca.
 - c) I membri del Direttivo del Comitato studentesco all'esaurirsi della carica e ancora frequentanti l'Istituto.
3. Sono membri eletti gli studenti volontari iscritti in lista, nel limite di trenta persone.
4. Nel caso il limite, previsto dal c.3, sia superato spetta alle restanti componenti del Comitato studentesco eleggere tali membri nella prima Assemblea del Comitato studentesco convocata.

Capo III

Funzioni



Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Vittorio Bachelet"
Comitato studentesco

Art. 6

Funzioni del Comitato studentesco

1. Il Comitato studentesco è titolare e promotore delle attività ed iniziative riguardanti la componente studentesca dell'Istituto.
2. Il Comitato studentesco ha il compito di discutere e deliberare in merito alle questioni d'interesse della componente studentesca dell'Istituto.
3. Il Comitato studentesco si riunisce nelle Assemblee del Comitato studentesco.

Art. 7

Funzioni del Direttivo del Comitato studentesco

1. Il Direttivo del Comitato studentesco coordina le attività del Comitato studentesco.
2. Il Direttivo del Comitato studentesco ha il dovere di informare periodicamente il Comitato studentesco sulle varie questioni emerse, votate e discusse in sede di Consiglio d'Istituto e di Assemblea plenaria della Consulta Provinciale Studentesca.
3. Il Direttivo del Comitato studentesco si riunisce liberamente.

Art. 8

Funzioni della Commissione complementare

1. La Commissione complementare ha il compito di coadiuvare il Direttivo del Comitato studentesco ove lo stesso lo ritenesse necessario.
2. La Commissione complementare non rappresenta in alcun contesto altri membri del Comitato studentesco o della componente studentesca dell'Istituto.
3. I membri della Commissione complementare non sono dotati di diritto di voto in sede di Assemblea del Comitato studentesco.
4. I membri della Commissione complementare non concorrono a costituire il numero legale in sede di Assemblea del Comitato studentesco.
5. La Commissione complementare ha diritto di deliberare nelle Assemblee della Commissione complementare unicamente in merito a tematiche stabilite e verbalizzate in sede di Assemblea del Comitato studentesco.
6. In caso di tre assenze consecutive non giustificate alle Assemblee della Commissione complementare o alle Assemblee del Comitato studentesco il membro della Commissione si considera decaduto, ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, non riconoscendo di fatto quanto sancito dall'art. 23 del presente Regolamento.



Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Vittorio Bachelet"
Comitato studentesco

Capo IV

Requisiti, elezione e decaduta

Art. 9

Requisiti per la candidatura

1. Sono candidabili per le cariche di Rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Istituto e di Rappresentante nella Consulta Provinciale Studentesca gli studenti appartenenti alle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto.
2. È fortemente consigliabile, data la natura biennale della carica, che i candidati per la rappresentanza nella Consulta Provinciale Studentesca siano studenti delle classi terze e quarte.
3. Le cariche di Rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Istituto e di Rappresentante nella Consulta Provinciale Studentesca sono incompatibili.
4. È candidabile per la componente elettiva della Commissione complementare ciascuno studente dell'Istituto.
5. Sono candidabili per la carica di Rappresentante di classe unicamente gli studenti appartenenti all'insieme classe.

Art. 10

Elezione

1. Le elezioni di tutte le cariche di rappresentante sono regolamentate dal D.lgs. n. 297/94 e dalle circolari emesse dalla Dirigenza e dalla Commissione elettorale.
2. Ogni studente ha diritto di eleggere annualmente due Rappresentanti di classe e quattro Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto.
3. Ogni studente ha diritto di eleggere biennialmente due rappresentanti nella Consulta Provinciale Studentesca.

Art. 11

Candidature

1. Le candidature per la carica di Rappresentante di classe avvengono nel giorno d'elezione e sono registrate nel verbale d'elezione della classe.
2. Le candidature per le cariche di rappresentante nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale Studentesca avvengono, secondo lo scadenziario emesso dalla Commissione elettorale, come descritto nel D.lgs. 297/94, presentando una lista sottoscritta da venti firmatari, che può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio rispetto agli eleggibili.



Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Vittorio Bachelet"
Comitato studentesco

3. Le candidature per i membri elettivi della Commissione complementare avvengono, secondo lo scadenziario emesso dalla Commissione elettorale, presentando una candidatura mediante l'apposita lista predisposta dalla Commissione elettorale.

Art. 12

Eletti

1. Risultano eletti per la carica di Rappresentante di classe i componenti della classe candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di pareggio dei voti si procede a sorteggio.
2. Risultano eletti per le cariche di Rappresentante nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale Studentesca gli studenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, seguendo il sistema proporzionale.

Art. 13

Elezione dei membri elettivi della Commissione complementare

1. Nel caso di superamento del limite, previsto dall'art. 5 c.3, spetta all'Assemblea del Comitato studentesco eleggere i membri elettivi della Commissione complementare tra quelli iscritti nella lista di cui all'art. 11 c.3.
2. Risultano eletti i trenta candidati con il maggior numero di voti.
3. In caso di pareggio dei voti si procede a sorteggio.

Art. 14

Mozioni di sfiducia

1. In caso di mancato adempimento dei doveri previsti dal D.lgs. 297/94, un terzo dei componenti della classe, per la carica di Rappresentante di classe, e un quarto dell'Assemblea del Comitato studentesco, per le cariche di Rappresentante degli Studenti nel Consiglio d'Istituto e di Rappresentante nella Consulta Provinciale Studentesca, può presentare formale mozione di sfiducia.
2. Nel caso in cui tale mozione sia approvata a maggioranza assoluta (50%+1) dell'Assemblea si intende approvata e il Rappresentante decade dalle sue funzioni.
3. Tale mozione può essere presentata entro e non oltre il mese di maggio.

Art. 15

Decaduta

1. In caso di perdita di requisiti, di dimissioni o di mozione di sfiducia approvata il Rappresentante si intende decaduto.
2. In caso di decadenza assume la carica il primo dei candidati non eletti.



Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Vittorio Bachelet"
Comitato studentesco

3. Nell'ipotesi non vi siano candidati non eletti si procede a nuove elezioni.

Capo V

Assemblee

Art. 16

Assemblee di Classe

1. È consentito lo svolgimento di una Assemblea di classe al mese nel limite di due ore.
2. Le Assemblee di classe sono convocate dai Rappresentanti di classe, sentite le necessità dell'intero insieme classe.
3. Le Assemblee di classe sono presiedute da un rappresentante di classe e verbalizzate dal secondo, in caso di assenza di uno o di entrambi si delegano altri componenti della classe.
4. Alle Assemblee di classe possono essere chiamati a partecipare, per questioni di particolare rilevanza, anche i membri del Direttivo del Comitato studentesco.
5. Modulistica e protocolli per la richiesta di Assemblee di classe sono regolamentati tramite circolare dalla Dirigenza all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 17

Assemblee di Istituto

1. È consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto al mese nel limite di sei ore.
2. Le Assemblee d'Istituto sono convocate dal Direttivo del Comitato studentesco.
3. Sono tenuti a partecipare alle Assemblee d'Istituto gli studenti selezionati dal Direttivo del Comitato studentesco.
4. Alle Assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di relatori esterni, indicati dal Direttivo del Comitato studentesco unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
5. Qualora venga richiesta la partecipazione di esterni, ai sensi del art. 13 c.6 del D.lgs. n. 297/94, la relativa proposta deve essere presentata al Consiglio di Istituto per opportuna conoscenza.
6. Per le Assemblee d'Istituto non è richiesta formale verbalizzazione.
7. Modulistica e protocolli per la richiesta di Assemblee d'Istituto sono regolamentati tramite circolare dalla Dirigenza all'inizio dell'anno scolastico.



Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Vittorio Bachelet"
Comitato studentesco

Art. 18

Assemblee del Comitato Studentesco

1. È consentito lo svolgimento di una Assemblea del Comitato studentesco al mese nel limite di tre ore.
2. Le Assemblee del Comitato studentesco sono convocate dal Direttivo del Comitato studentesco o da un terzo del Comitato studentesco.
3. Le Assemblee del Comitato studentesco sono presiedute da un membro del Direttivo del Comitato studentesco e verbalizzate da un altro membro.
4. A seguito di Assemblea del Comitato studentesco è possibile, ove ritenuto necessario dal Direttivo del Comitato studentesco, richiedere formale incontro con la Dirigenza per discutere di quanto emerso e verbalizzato.
5. Modulistica e protocolli per la richiesta di Assemblee del Comitato studentesco sono regolamentati tramite circolare dalla Dirigenza all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 19

Assemblee della Commissione complementare

1. È consentito lo svolgimento di una Assemblea della Commissione complementare al mese nel limite di due ore.
2. Le Assemblee della Commissione complementare sono convocate dal Direttivo del Comitato studentesco o da un terzo della Commissione.
3. Le Assemblee della Commissione complementare sono presiedute da un membro del Direttivo del Comitato studentesco e verbalizzate da un altro membro.
4. Per le Assemblee della Commissione complementare non è richiesto formale processo verbale ove non presenti delibere nell'ordine del giorno e assenti non giustificati.
5. Modulistica e protocolli per la richiesta di Assemblee della Commissione complementare sono regolamentati tramite circolare dalla Dirigenza all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 20

Partecipazione del Corpo docente e della Dirigenza

1. La partecipazione di un docente va deliberata dai componenti dell'Assemblea.
2. Il Dirigente Scolastico ha il diritto di partecipare, in prima persona o via delegato, alle Assemblee di Classe, di Istituto, della Commissione complementare e del Comitato studentesco.



Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Vittorio Bachelet"
Comitato studentesco

Art. 21

Processi verbali

1. Il processo verbale deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, i presenti, la sintesi delle discussioni e gli esiti delle deliberazioni e delle votazioni.
2. È inserito nel verbale qualsiasi altro documento o fatto rilevante pervenuto durante lo svolgimento dei lavori. Sono inseriti in allegato al verbale di ogni Assemblea i testi dei progetti presentati ai membri ed eventualmente messi in votazione; l'elenco delle presenze; nonché qualsiasi altro documento di cui sia richiesto l'inserimento a verbale.
3. I processi verbali sono consegnati e archiviati dalla segreteria dell'Istituto.

Art. 22

Votazioni

1. Le delibere sono valide quando alle votazioni partecipa il numero legale (50% +1) dei membri che compongono l'Assemblea. Si intende che abbiano partecipato al voto i membri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti.
2. Le votazioni si possono svolgere via:
 - a) Scrutinio palese,
 - b) Appello nominale,
 - c) Scrutinio segreto.
3. La modalità è definita dal presidente dell'Assemblea, o può essere richiesta da un terzo dei partecipanti.
4. È obbligatoria la votazione per scrutinio segreto nelle elezioni e nella votazione della mozione di sfiducia.

Capo VI

Norme varie e transitorie

Art. 23

Riconoscimento dei crediti e valenza di Educazione Civica

1. Le attività di rappresentanza degli studenti sono riconosciute come valide per l'assegnazione del credito formativo.



Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Vittorio Bachelet"
Comitato studentesco

2. Le attività di rappresentanza degli studenti sono debitamente tenute in considerazione dal Consiglio di Classe nella progettazione dei percorsi di Educazione Civica e nelle relative valutazioni.

Art. 24

Modifiche al regolamento

1. Eventuali revisioni del presente Regolamento vanno deliberate in sede di Assemblea del Comitato studentesco.
2. Le revisioni deliberate entrano in vigore dalla verbalizzazione della delibera.
3. Le proposte di revisione sono presentate dal Direttivo del Comitato studentesco o da un terzo dell'Assemblea del Comitato studentesco.

Art. 25

Pubblicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato nell'albo dell'Istituto.

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza in sede di Assemblea del Comitato studentesco.

Oggiono, 3 giugno 2022.

Direttivo del Comitato studentesco			
Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d'Istituto		Rappresentanti nella Consulta Provinciale Studentesca	
Federico Cazzaniga		Martina Brighenti	
Francesco Redaelli		Alessandro Conti	
Maddalena Mauri			
Carlotta Sala			